

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
88/C 336/01	ECU.....	1
88/C 336/02	Aiuti di Stato (Paesi Bassi e Repubblica federale di Germania) (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)	2
88/C 336/03	Aiuti di Stato (Repubblica federale di Germania) (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)	2
88/C 336/04	Aiuti di Stato (Grecia) (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)	3
88/C 336/05	Orientamenti generali della Commissione di attuazione del PEDIP relativi agli anni 1988 e 1989 (CEE) (Articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2053/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988)	4
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
88/C 336/06	Proposta di direttiva del Consiglio relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	7
<hr/>		
<i>III Informazioni</i>		
Comitato economico e sociale		
88/C 336/07	Bando per l'organizzazione di concorsi generali	14
<hr/>		
Avviso (vedi terza pagina di copertina)		

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

30 dicembre 1988

(88/C 336/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,5760	Peseta spagnola	132,877
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,7167	Scudo portoghese	171,704
Marco tedesco	2,07781	Dollaro USA	1,17258
Fiorino olandese	2,34586	Franco svizzero	1,76063
Sterlina inglese	0,648551	Corona svedese	7,17619
Corona danese	8,02983	Corona norvegese	7,68626
Franco francese	7,09821	Dollaro canadese	1,39830
Lira italiana	1531,10	Scellino austriaco	14,6162
Sterlina irlandese	0,778450	Marco finlandese	4,87324
Dracma greca	172,909	Yen giapponese	146,455
		Dollaro australiano	1,37224
		Dollaro neozelandese	1,86124

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

AIUTI DI STATO**(Paesi Bassi e Repubblica federale di Germania)***(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

(88/C 336/02)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE indirizzata agli interessati diversi dagli Stati membri in merito ad un aiuto alla produzione connesso al contratto, aiuto proposto dai governi tedesco e olandese a sostegno di un determinato contratto di costruzione navale.

1. La Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei riguardi dell'aiuto sopraccitato e pertanto a mezzo della presente comunicazione essa invita tutte le parti interessate diverse dagli Stati membri a presentarle le proprie osservazioni entro un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità Europee
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

2. Il contratto in questione riguarda la costruzione di un peschereccio per un armatore irlandese. Le disposizioni delle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca prevalgono sulle disposizioni della sesta direttiva del Consiglio, del 26 gennaio 1987, concernente gli aiuti alla costruzione navale per quanto riguarda la costruzione o l'ammodernamento di pescherecci per la flotta comunitaria. Le disposizioni di tali linee direttrici non sono soddisfatte in quanto la capacità dei pescherecci battenti bandiera irlandese supera i limiti stabiliti dal programma pluriennale di orientamento per l'Irlanda, di conseguenza nessun aiuto può essere concesso per il suddetto contratto.
3. Ulteriori informazioni concernenti la presente comunicazione possono essere richieste presso la Direzione generale «concorrenza», direzione E, divisione 5, (tel. (02) 235 11 11, interno 623 58).

AIUTI DI STATO**(Repubblica federale di Germania)***(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

(88/C 336/03)

Avviso, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE alle parti interessate diverse dagli Stati membri, concernente un aiuto alla produzione connesso al contratto proposto dal governo tedesco a favore di un determinato contratto specifico di costruzione navale per il quale vi è concorrenza tra cantieri di diversi Stati membri.

1. Avendo avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei riguardi dell'aiuto di cui sopra, la Commissione invita tutte le parti interessate diverse dagli Stati membri a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data del presente avviso a:

Commissione delle Comunità Europee
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

2. Il contratto per il quale concorrono cantieri di diversi Stati membri, riguarda la costruzione di una nave cisterna per il trasporto di vino di 1 700 tsl per un armatore tedesco. Il livello di aiuto notificato dal governo tedesco è più elevato di quello notificato da un altro Stato membro, il che in base alle circostanze esistenti, è in contrasto col disposto dell'articolo 4, paragrafo 5 della sesta direttiva del Consiglio, del 26 gennaio 1987, sugli aiuti alla costruzione navale ed insieme con la dichiarazione a verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1986.
3. Informazioni concernenti il presente avviso possono essere chieste alla Direzione generale «concorrenza», direzione E, divisione 5 (tel. (02) 235 11 11).

AIUTI DI STATO

(Grecia)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(88/C 336/04)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE ai terzi interessati, diversi dagli Stati membri, relativa all'aiuto che il governo greco concede alle imprese di esportazione attraverso l'esclusione del reddito dalle esportazioni dalla base di calcolo del contributo speciale imposto alle imprese.

1. Il governo greco, nel marzo 1988, ha imposto un contributo speciale alle imprese da versare nel 1988.
2. L'importo del contributo speciale deve essere calcolato in percentuale dei redditi netti ottenuti dall'impresa nel 1986, detratta la quota di utili corrispondente al reddito lordo ottenuto dalle esportazioni nel relativo periodo di calcolo.
3. La Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti del-

l'aiuto alle esportazioni consistente nella esclusione dei redditi dalle esportazioni dal calcolo del contributo speciale. In materia di aiuti alle esportazioni negli scambi fra Stati membri, la Commissione ha sempre sostenuto la loro incompatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 CEE e la loro esclusione dalle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 CEE.

4. La Commissione invita quindi i terzi interessati diversi dagli Stati membri a presentare le proprie osservazioni sull'aiuto di cui al paragrafo 1, entro un mese dalla data della presente comunicazione scrivendo a:

Commissione delle Comunità Europee
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

**Orientamenti generali della Commissione di attuazione del PEDIP relativi agli anni 1988 e 1989
(CEE)**

(Articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2053/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988)

(88/C 336/05)

Introduzione

1. In virtù degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2053/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, la Commissione stabilisce ogni anno gli orientamenti generali per l'attuazione delle misure facenti parte degli assi prioritari di sviluppo dell'industria portoghese di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento e li presenta al comitato consultivo per un parere.
2. Il PEDIP è istituito per una durata di cinque anni, dal 1988 al 1992. I presenti orientamenti generali coprono i due primi anni 1988 e 1989 di questo periodo e offrono quindi una panoramica generale delle misure da attuare nella fase iniziale del programma.

La Commissione ritiene necessario fissare orientamenti generali che pongano l'accento sulla necessità di terminare il lavoro preparatorio adottando nel corso dei due primi anni i programmi indicati in appresso in modo da dare un seguito positivo agli obiettivi fissati nel regolamento.

Considerazioni d'insieme

3. Determinando i presenti orientamenti generali la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:
 - 3.1. L'articolo 2 del regolamento fissa come priorità quattro settori di intervento per la realizzazione del PEDIP:
 - i) accelerazione del rafforzamento delle infrastrutture di base dell'industria (asse prioritario n. 1),
 - ii) potenziamento delle basi di formazione professionale iniziale e permanente ai mestieri industriali (asse prioritario n. 2),
 - iii) finanziamento di investimenti produttivi (asse prioritario n. 3),
 - iv) missioni di produttività (asse prioritario n. 4).
 - 3.2. Nel quadro della concertazione tra il Portogallo e la Commissione, prevista all'articolo 3 del regolamento, le autorità portoghesi hanno elaborato sette progetti di programma, attualmente all'esame dei servizi della Commissione, in base alla procedura fissata all'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento. In

occasione della preparazione di questi programmi (operativi) le autorità portoghesi hanno informato costantemente i servizi della Commissione sull'evoluzione dei lavori.

Orientamenti generali definiti

4. Le considerazioni che precedono inducono la Commissione a definire gli orientamenti generali seguenti per il PEDIP nel 1988-1989:
 - 4.1. Le misure da finanziare, diverse dalle azioni finanziate dal FESR e dal FSE, debbono riguardare principalmente gli assi prioritari 3 e 4. Essi assorbiranno nel periodo 1988-1992 la maggior parte dei 500 milioni di ECU previsti dal regolamento. Viene data una priorità particolare nel 1988 alla messa a punto e all'attuazione delle misure relative all'asse n. 3: finanziamento degli investimenti produttivi (vedi 5.3. in appresso). Inoltre, uno sforzo di informazione e di divulgazione, facente parte di un programma che copre anche misure di attuazione e di controllo dell'esecuzione del PEDIP, viene considerato prioritario nel 1988.
 - 4.2. Nel 1989 le misure che si iscrivono nell'asse 3 e più in particolare i regimi di aiuto e i programmi settoriali, saranno continuati e potenziati. A tali misure si aggiungono interventi nel quadro dell'asse 4, in particolare l'attuazione delle azioni di promozione della produttività industriale (vedi 5.4. in appresso).
 - 4.3. Saranno previste nel 1989 misure relative agli assi 1 e 2 finanziate sulla linea addizionale PEDIP al fine di sostenere e completare le azioni già avviate nel quadro del FESR e del FSE. L'importo addizionale destinato a tal fine dovrebbe restare limitato nel rispetto della previsione dell'articolo 2 del regolamento (vedi 5.1. e 5.2. in appresso).
 - 4.4. Nel corso del periodo 1988-1989 tutti e sette i programmi dovrebbero essere resi operativi.

Obiettivi dei programmi

5. Gli obiettivi dei sette programmi saranno i seguenti:

5.1. ASSE n. 1

programma n. 1: infrastrutture di base e tecnologiche

Per quanto riguarda l'asse n. 1 è previsto un finanziamento da parte del FESR delle infrastrutture di

base al fine di rimuovere dei punti di strozzatura dello sviluppo industriale tenendo conto al tempo stesso delle priorità di riassetto del territorio portoghese. Il FESR finanzierebbe anche infrastrutture tecnologiche destinate a migliorare la qualità dei servizi alle imprese, in particolare nel settore dell'innovazione. La linea addizionale interverrebbe in linea di massima per finanziare azioni che si rivelassero non idonee a beneficiare del FESR pur facendo parte dell'asse n. 1.

5.2. ASSE n. 2.

programma n. 2: formazione professionale

Non sono previsti in questo settore azioni per il 1988. Per gli anni 1989 e seguenti le azioni da finanziare sulla base del regolamento (CEE) n. 2053/88 saranno tali da completare gli interventi del Fondo sociale europeo. Si potranno così finanziare azioni che non sono idonee a beneficiare del Fondo sociale europeo.

5.3. ASSE n. 3

Si conferma che l'ammodernamento delle strutture produttive delle imprese portoghesi passa attraverso l'introduzione di stimoli finanziari all'investimento. D'altro canto taluni settori tradizionali, caratterizzati da un debole livello di produttività e da strutture inadatte alla dimensione del mercato europeo, hanno bisogno di uno sforzo specifico di ristrutturazione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento. È necessario anche prevedere la possibilità di un sostegno alla valorizzazione industriale delle ricchezze naturali del Portogallo e di facilitare l'introduzione delle tecnologie dell'informazione e dell'elettronica nell'industria.

Infine, l'insufficienza dei fondi propri delle imprese nonché l'accesso spesso difficile al finanziamento esterno giustificano l'instaurazione di un sistema di ingegneria finanziaria che permetta di costituire fondi di garanzia nonché di facilitare la creazione di società a capitale di rischio.

Le azioni si articoleranno attorno a due programmi:

Programma 3: promozione degli investimenti produttivi

- 3.1. Sostegno selettivo a favore di taluni progetti d'innovazione e di ammodernamento (tecnologico) delle imprese industriali.
- 3.2. Sostegno finanziario a favore di progetti di investimento intesi a razionalizzare il consumo energetico.
- 3.3. Sostegno selettivo su base settoriale a programmi riguardanti in particolare il potenziamento tecnologico, accompagnato da azioni di ristrutturazione e ammodernamento. A tal proposito va notato che nell'aprile 1988 la Commissione ha dichiarato che il piano di ristruttu-

zione dell'industria della lana, all'origine presentato come regime nazionale, era idoneo a beneficiare di un cofinanziamento PEDIP su richiesta delle autorità portoghesi. Tra le condizioni di autorizzazione la Commissione ha fissato il non aumento delle capacità di produzione.

- 3.4. L'azione prevede il sostegno dei progetti nei settori a tecnologia avanzata che hanno un ruolo speciale nello sviluppo dell'industria portoghese in quanto permettono di promuovere i seguenti obiettivi:
 - costruzione di beni strumentali,
 - migliore utilizzazione delle risorse naturali del paese,
 - sviluppo di settori industriali a potenziale di crescita elevato,
 - tecnologia dell'informazione e elettronica.

Programma 4: Ingegneria finanziaria

- 4.1. Creazione di un fondo di garanzia a favore di uno strumento di credito per le piccole e medie imprese destinato al finanziamento di progetti particolarmente innovativi e caratterizzati da un grado di rischio elevato. Il tasso d'interesse e le modalità di rimborso saranno fissati in funzione dei risultati dei progetti da finanziare.
- 4.2. Creazione di due società a capitale di rischio (una al nord e una al sud del paese) aventi come obiettivi essenziali: a) il potenziamento della base finanziaria di imprese che effettuano investimenti nelle innovazioni tecnologiche di particolare interesse economico e b) il riequilibrio della situazione finanziaria e lo sviluppo di imprese aventi prospettive reali di crescita.
- 4.3. La creazione di un meccanismo di cauzione reciproca che faciliterebbe l'accesso delle PMI al credito bancario.

Conformemente all'articolo 2 del regolamento la maggior parte dei fondi di bilancio saranno utilizzati a favore dei programmi 3 e 4 (asse n. 3) nonché dei programmi 5 e 6 (asse n. 4).

5.4. ASSE n. 4

Programma n. 5: Missioni di produttività

Il programma mira a determinare tutta una serie di azioni in grado di facilitare e sviluppare l'accesso delle imprese a servizi che permettano di migliorare la loro produttività.

Programma n. 6: qualità e design

Il fine cui si tende attraverso questo programma è permettere al Portogallo di darsi le strutture necessarie per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di normalizzazione e certificazione nella prospettiva del completamento del mercato interno.

6. *Programma n. 7: utilizzazione, controllo e diffusione dell'informazione*

6.1. Creazione degli investimenti necessari alla realizzazione dei programmi (studi preparatori, misure di

accompagnamento delle azioni previste, sistemi di controllo).

6.2. Lancio di una campagna di informazione a livello delle imprese, dei lavoratori e dell'opinione pubblica al fine di dare al PEDIP la massima divulgazione possibile a livello nazionale.

Stanziamiento d'impegno

Per l'attuazione dei programmi summenzionati sono previsti, nel quadro degli orientamenti generali proposti, 200 milioni di ECU da imputare alla linea addizionale in crediti di impegno per il periodo 1988-1989.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

COM(88) 654 def. — SYN 169

(Presentata dalla Commissione il 9 dicembre 1988)

(88/C 336/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti il trattamento di alimenti e di ingredienti di alimenti (qui di seguito denominati «alimenti») con radiazioni ionizzanti e le relative condizioni di impiego ostacolano la libera circolazione degli alimenti e possono creare condizioni di concorrenza disuguali che pregiudicherebbero la realizzazione e il funzionamento del mercato comune;

considerando che è necessario varare provvedimenti in vista della progressiva realizzazione del mercato interno entro la data del 31 dicembre 1992; che il mercato interno costituisce un'area priva di barriere interne nella quale è assicurata la libera circolazione di beni, di persone, di servizi e di capitali;

considerando che le norme relative all'uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento degli alimenti dovrebbero tener conto in primo luogo dei requisiti di salute delle persone e anche, entro i limiti necessari per la protezione sanitaria, delle necessità economiche e tecniche;

considerando che la direttiva 80/836/EURATOM del Consiglio ⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 84/467/EURATOM ⁽²⁾ sulla protezione sanitaria della popolazione e

dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (valore di sicurezza EURATOM) è di applicazione; che, tuttavia, è opportuno che anche le unità di irradiazione nella Comunità e nei paesi terzi siano approvate ufficialmente, in particolare per tener conto dei requisiti specifici per l'irradiazione di alimenti sulla base del FAO/WHO Code of Practice per il funzionamento delle apparecchiature di irradiazione utilizzate nel trattamento di alimenti; che le unità di irradiazione approvate dovrebbero essere sottoposte ad un controllo ufficiale, mediante un sistema di ispezione creato per rispondere alle esigenze della presente direttiva;

considerando che le unità approvate debbono tenere dei registri per assicurare l'osservanza delle norme della presente direttiva;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio ⁽³⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 88/.../CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, ha già stabilito le norme concernenti l'etichettatura degli alimenti irradiati o dei loro ingredienti destinati al consumatore finale;

considerando che si debbono anche determinare norme appropriate per l'etichettatura di alimenti trattati con radiazioni ionizzanti e non destinati al consumatore finale;

considerando che il comitato scientifico per i prodotti alimentari, deve essere consultato prima dell'adozione di disposizioni che possono avere delle ripercussioni sulla salute pubblica e cioè l'inclusione di nuovi alimenti nell'elenco approvato, le dosi autorizzate o eventuali loro modifiche;

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

considerando che gli alimenti possono essere trattati con radiazioni ionizzanti soltanto sulla base di requisiti di igiene alimentare o di vantaggi tecnologici dimostrabili o di altro tipo, o ancora se ciò costituisce un beneficio per il consumatore e se tali alimenti sono sani e in buone condizioni;

considerando che l'irradiazione non può essere praticata in sostituzione di buoni processi di fabbricazione e che queste condizioni sono soddisfatte per gli alimenti elencati nell'allegato I;

considerando che eventuali modifiche all'elenco di alimenti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti e alle condizioni di trattamento, l'elaborazione di metodi di misure e di campionatura costituiscono argomenti tecnici da affidare alla Commissione;

considerando che in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione il potere di applicare norme sull'irradiazione di alimenti, si devono varare delle disposizioni per introdurre una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione all'interno del comitato permanente per i prodotti alimentari, se necessario in seno al comitato veterinario permanente, o al comitato fitosanitario permanente;

considerando che qualora l'uso di un processo o di un alimento trattato con radiazioni ionizzanti, autorizzato in base alla presente direttiva, si riveli rischioso per la salute, gli Stati membri sono autorizzati a sospendere o a limitare tale uso o a ridurre i limiti stabiliti in attesa di una decisione a livello comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la produzione e la commercializzazione degli alimenti e dei loro ingredienti, qui di seguito denominati «alimenti», trattati con radiazioni ionizzanti.
2. La presente direttiva non è applicabile:
 - a) agli alimenti esposti a radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature di misura o di controllo purché la dose cui sono stati sottoposti non sia superiore a 0,5 Gy, ad un livello energetico non superiore a 5 MeV;
 - b) all'irradiazione di alimenti che vengono preparati, sotto controllo medico, per pazienti che necessitano di alimenti sterilizzati.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché gli alimenti irradiati possano essere commercializzati soltanto se soddisfano alle norme previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione degli alimenti irradiati in base al trattamento di radiazioni ionizzanti cui sono sottoposti se il processo utilizzato è conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli alimenti che possono essere irradiati e le dosi di radiazione massime autorizzate figurano all'allegato I.
2. Possono essere usate soltanto le sorgenti di radiazioni elencate nell'allegato II; nei procedimenti di irradiazione si devono rispettare i requisiti di buona prassi di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e la dose globale assorbita deve essere calcolata come indicato nell'allegato IV.
3. L'allegato I può essere modificato sulla base dei criteri generali fissati nell'allegato V.

Articolo 4

1. Gli alimenti irradiati non possono essere irradiati una seconda volta. Tuttavia la dose totale necessaria per una determinata funzione tecnologica può essere somministrata in più volte. L'irradiazione può anche essere abbinata ad altri processi.
2. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1 sono consentite soltanto in base alla procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che gli alimenti irradiati conformemente alle disposizioni della presente direttiva possano essere commercializzati soltanto se sui relativi contenitori o sulle confezioni figurano le seguenti informazioni:

1. Per i prodotti destinati al consumatore finale, tutte le informazioni prescritte dalla direttiva 79/112/CEE.
2. Per i prodotti non destinati al consumatore finale:
 - a) una dichiarazione che l'alimento è stato irradiato, dichiarazione avente la stessa forma di quella prevista nella direttiva 79/112/CEE per i prodotti destinati al consumatore finale;
 - b) la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che ha effettuato l'irradiazione oppure il suo numero di riferimento, come previsto all'articolo 6;
 - c) il numero della partita o del lotto;

- d) si può usare il logo figurante nell'allegato III. In questo caso il logo deve figurare ben in evidenza assieme alla dichiarazione di cui alla lettera a);
- e) se un alimento non irradiato contiene degli ingredienti irradiati, una dichiarazione come quella prevista nella direttiva 79/112/CEE per i prodotti destinati al consumatore finale. Tale dichiarazione non è necessaria se gli ingredienti irradiati sono precisati come tali nell'elenco degli ingredienti.

Articolo 6

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.
2. Riguardo alle unità di irradiazione degli alimenti, tali autorità competenti sono responsabili:
 - dell'approvazione preventiva,
 - dell'assegnazione di un numero di riferimento ufficiale,
 - del controllo e dell'ispezione ufficiali,
 - del ritiro o della modifica di un'approvazione.
3. L'approvazione sarà concessa soltanto se l'unità soddisfa alle norme emanate dal comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius per il codice di buona pratica raccomandato a livello internazionale per il funzionamento delle apparecchiature di irradiazione utilizzate nel trattamento degli alimenti (rif. FAO/WHO CAC/Vol. XV Ed. 1) e a qualsiasi disposizione supplementare eventualmente adottata secondo la procedura di cui all'articolo 11 della presente direttiva.
4. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il nome, l'indirizzo e il numero di riferimento degli impianti di irradiazione da esso approvati nonché il testo dell'atto di approvazione ed eventualmente gli atti che sospendono o revocano l'approvazione.
5. La Commissione pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i dati particolareggiati relativi agli impianti di cui al paragrafo 4 nonché qualsiasi eventuale cambiamento delle loro caratteristiche.

Articolo 7

1. Presso gli impianti di irradiazione, approvati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, deve essere tenuto, per ciascuna sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata, un registro in cui vengono indicati, per ogni lotto di alimenti trattati:
 - a) la natura e la quantità degli alimenti irradiati,
 - b) il numero del lotto,
 - c) il destinatario,
 - d) la data di irradiazione,

- e) il tipo di confezione utilizzato durante il trattamento,
 - f) i dati per il controllo del processo di irradiazione conformemente all'allegato IV, i risultati dei controlli dosimetrici effettuati e i risultati ottenuti precisando, in particolare, i limiti minimo e massimo della dose assorbita e il tipo di radiazioni ionizzanti,
 - g) il riferimento alle misure iniziali per la convalida della dose,
 - h) ogni altra informazione supplementare prevista dalla presente direttiva.
2. I registri di cui al paragrafo 1 devono essere conservati per un periodo di cinque anni.
 3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 saranno adottate norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 8

1. Gli alimenti irradiati non possono essere importati da paesi terzi:
 - se non soddisfano le disposizioni della presente direttiva e se sui documenti che accompagnano ogni consegna di questi alimenti non sono precisati la denominazione e l'indirizzo dell'impianto che ha effettuato l'irradiazione nonché le informazioni dettagliate di cui all'articolo 7;
 - in mancanza di una conferma ufficiale che nel paese terzo in questione una ispezione abbia accertato che l'irradiazione è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 6.
2. La Commissione può:
 - concludere accordi con paesi terzi sulla reciproca notifica di impianti di irradiazione,
 - organizzare l'ispezione da parte delle Comunità di impianti di irradiazione in paesi terzi.
3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono fissate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.
4. La Commissione pubblica le caratteristiche delle unità approvate negli Stati membri e nei paesi terzi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Le sostanze utilizzate per la confezione degli alimenti da sottoporre a irradiazione devono essere adeguate a tale processo.

Articolo 10

Gli emendamenti degli allegati ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 11

Qualora si debba far ricorso alla procedura stabilita nel presente articolo, l'argomento da trattare viene comunicato al comitato permanente per i prodotti alimentari dal suo presidente. Se opportuno, viene consultato anche il comitato veterinario permanente o il comitato fitosanitario permanente.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Esso lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 12

Le disposizioni che possono avere delle ripercussioni sulla salute umana sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Articolo 13

1. Uno Stato membro può sospendere temporaneamente o limitare nel proprio territorio l'applicazione delle disposizioni in questione qualora, in base a nuove

informazioni o ad un riesame di quelle esistenti, effettuato dopo l'adozione della presente direttiva, disponga di fondati motivi per stabilire che l'irradiazione di un alimento costituisce un pericolo per la salute umana anche se sono rispettate le disposizioni della presente direttiva. Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

2. La Commissione, nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, valuta al più presto i motivi addotti dallo Stato membro, emette il proprio parere al riguardo e adotta le opportune misure.

3. Qualora la Commissione ritenga necessario modificare la presente direttiva per superare le difficoltà citate al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute umana, avvia la procedura di cui all'articolo 11 per adottare gli emendamenti. Lo Stato membro che ha adottato misure di protezione può in tal caso mantenerle fino all'entrata in vigore degli emendamenti in questione.

Articolo 14

Gli Stati membri modificano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da:

- consentire il commercio e l'uso di alimenti irradiati conformi alla presente direttiva (entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica);
- vietare (tre anni dopo la notifica) il commercio e l'uso di alimenti irradiati non conformi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I***Alimenti che possono essere irradiati e dosi massime di radiazioni consentite**

Alimenti	Dose globale media massima di irradiazione (kGy)
1. Fragole, papaie, manghi	2
2. Frutta secca	1
3. Legumi e ortaggi	1
4. Ortaggi disidratati	10
5. Fiocchi di cereali	1
6. Bulbi e tuberi	0,2
7. Erbe aromatiche, spezie e condimenti	10
8. Gamberetti	3
9. Carni di volatile	7
10. Cosce di rana	5
11. Gomma arabica	10

*ALLEGATO II***Sorgenti di radiazioni ionizzanti**

I prodotti alimentari possono essere trattati soltanto con le seguenti sorgenti di radiazioni ionizzanti:

- a) raggi gamma emessi da radionuclidi ^{60}Co o ^{137}Cs ,
- b) raggi X emessi da sorgenti meccaniche attivate ad un livello energetico pari o inferiore a 5 MeV,
- c) elettroni emessi da sorgenti meccaniche attivate ad un livello energetico pari o inferiore a 10 MeV.

ALLEGATO III

Logo per alimenti trattati con radiazioni ionizzanti e non destinati al consumatore finale



ALLEGATO IV

1. Dosimetria

Dose globale media assorbita

Per determinare il grado di integrità del prodotto alimentare trattato con una dose globale media pari o inferiore a 10 kGy, possiamo assumere che tutti gli effetti chimici da radiazione in questa particolare gamma di dosi siano direttamente proporzionali alla dose assorbita.

La dose globale media D è espressa dal seguente integrale esteso al volume totale dei prodotti:

$$D = \frac{1}{M} \int (*) p(x,y,z) d(x,y,z) dV$$

dove: M = massa totale del campione trattato

p = densità locale nel punto (x,y,z)

d = dose locale assorbita nel punto (x,y,z)

dV = $dx dy dz$ elemento infinitesimale di volume che nei casi reali è costituito da frazioni di volume.

Per prodotti omogenei o per prodotti sfusi con densità globale omogenea, la dose globale media assorbita può essere determinata direttamente inserendo un numero adeguato di dosimetri in punti scelti a caso ma oculatamente distribuiti in tutto il volume dei prodotti. Dalla distribuzione della dose così rilevata si può calcolare un valore medio che è la dose globale media assorbita.

Se la forma della curva di distribuzione della dose all'interno del prodotto è ben costruita, si possono individuare i punti di dose massima e minima. Le misurazioni della distribuzione delle dosi in questi due punti in una serie di campioni del prodotto possono essere utilizzate per ottenere una stima della dose globale media. In alcuni casi, la media dei valori medi della dose minima (D_{min}) e massima (D_{max}) rappresenta una buona stima della dose globale media:

cioè

$$\text{dose globale media} \approx \frac{D_{max} + D_{min}}{2}$$

Il rapporto $\frac{D_{max}}{D_{min}}$ non deve superare 3.

2. Procedure

- 2.1. Prima di iniziare l'irradiazione di una determinata classe di prodotti alimentari in un impianto di irradiazione, si determinano le dosi minime e massime mediante una serie di misurazioni dosimetriche effettuate in tutto il volume del prodotto. Queste vanno ripetute un sufficiente numero di volte (3-5) per tener conto delle variazioni di densità o di geometria del prodotto.
- 2.2. Le misurazioni vanno ripetute ogni qualvolta varia il prodotto, la sua geometria o le condizioni di irradiazione.
- 2.3. Durante il processo si effettuano misurazioni dosimetriche di routine per garantire che non vengano superati i valori limite della dose. Le misure vanno effettuate collocando dei dosimetri nelle posizioni di dose massima o minima oppure in una posizione di riferimento. La dose nella posizione di riferimento deve essere quantitativamente legata al valore massimo e minimo. La posizione di riferimento va localizzata in un punto opportuno all'interno o sulla superficie del prodotto dove prevalgono bassi gradienti di dose.
- 2.4. Le misurazioni dosimetriche di routine vanno effettuate in ciascuna partita e ad intervalli opportuni durante l'operazione.
- 2.5. Nel caso i cui si irradiano prodotti alla rinfusa non imballati, non è possibile determinare la posizione della dose minima e di quella massima. Per determinare i valori estremi della dose si possono effettuare con il dosimetro delle misurazioni in punti scelti a caso.

(*) \int = integrale.

- 2.6. La misurazione delle dosi va effettuata impiegando sistemi dosimetrici riconosciuti e deve essere riferita a standard primari.
- 2.7. Durante l'irradiazione, i parametri dell'impianto devono essere controllati e registrati in continuazione. Per gli impianti a radionuclidi, i parametri comprendono la velocità di trasporto del prodotto o il tempo trascorso nella zona di irradiazione e l'indicazione esatta della corretta posizione della sorgente. Per gli impianti con acceleratore, i parametri comprendono la velocità di trasporto del prodotto e il livello di energia, la corrente elettronica e la larghezza dell'analizzatore dell'impianto.

ALLEGATO V

Condizioni da soddisfare per l'approvazione di un trattamento di alimenti mediante irradiazione

1. L'irradiazione degli alimenti può essere approvata soltanto se:
 - esistono motivi tecnologici che la giustificano,
 - non presenta rischi per la salute del consumatore qualora sia effettuata conformemente alle condizioni proposte,
 - è a beneficio del consumatore,
 - non viene impiegata quale sostituto delle norme sanitarie oppure della buona pratica di fabbricazione o agricola.
 2. L'irradiazione degli alimenti può servire soltanto a uno degli scopi seguenti:
 - ridurre l'incidenza di malattie di origine alimentare distruggendo gli organismi patogeni,
 - ridurre il deterioramento degli alimenti ritardando o arrestando il processo di decomposizione e distruggendo gli organismi che ne sono responsabili,
 - ridurre la perdita di alimenti per maturazione, germinazione o germogliazione precoci,
 - disinfestare gli alimenti dagli organismi nocivi per le piante o per i prodotti di origine vegetale.
-

III

(Informazioni)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Bando per l'organizzazione di concorsi generali

(88/C 336/07)

Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee organizza i seguenti concorsi generali:

CES/LA/105/88 — Traduttori di lingua portoghese ⁽¹⁾

CES/LA/106/88 — Traduttori di lingua spagnola ⁽²⁾

Per ottenere il relativo numero della Gazzetta ufficiale, rivolgersi alla direzione del personale del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, Rue Ravenstein 2, B-1000 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU n. C 336 del 31. 12. 1988 (edizione portoghese).

⁽²⁾ GU n. C 336 del 31. 12. 1988 (edizione spagnola).

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
VADE-MECUM BUDGÉTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ

Édition 1988

Le *Vade-mecum budgétaire de la Communauté* a été créé par les services de la Commission en vue d'aider tous ceux qui, pour des raisons professionnelles, dans l'exercice de fonctions électives ou encore dans le cadre de travaux plus académiques, souhaitent disposer d'une information factuelle synthétique sur l'évolution des finances publiques européennes, incorporant des séries historiques aussi bien que des données d'actualité.

L'édition 1988 du Vade-mecum revêt, par nature, un caractère essentiellement expérimental. Les éditions ultérieures seront publiées chaque année, en principe dans le courant du mois de mai, au moment de la soumission par la Commission des grandes lignes de son avant-projet de budget pour l'année suivante; leur présentation et leur contenu pourront évoluer en vue de tenir compte des souhaits exprimés par les utilisateurs de ce document, qui est appelé à une large diffusion.

Table des matières

- Partie A Le budget communautaire d'hier** (analyse rétrospective, 1979 à 1987-1988)
- I — Évolution globale des dépenses
 - II — Évolution du budget par grandes catégories de dépenses
 - III — Évolution des recettes
- Partie B Le budget communautaire d'aujourd'hui**
- I — Le budget de l'année 1988
 - II — Présentation synthétique des dépenses du budget 1988 et de l'avant-projet de budget 1989
 - III — Les dépenses dans le budget 1988 et dans l'avant-projet de budget 1989: comparaison par grandes catégories et politiques
 - IV — Les recettes du budget 1988 et de l'avant-projet de budget 1989
- Partie C Le budget communautaire de demain**
- I — Les perspectives financières 1988-1992: leur portée
 - II — Les perspectives financières 1988-1992: leur contenu

103 pages

Langues de publication: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

Numero de catalogue: CJ-53-88-180-FR-C ISBN: 92-825-8876-9

Prix public au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

10 écus



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

UNE EUROPE SANS FRONTIÈRES OBJECTIF 1992

Le grand marché intérieur 1992 — objectif pour politiciens, défi pour l'économie.

Il ne se passe pas de jour sans que les médias ne se fassent abondamment l'écho des chances et des risques du grand espace sans frontières que doivent constituer les pays de la Communauté européenne.

Ils expriment tant l'espérance d'une nouvelle et plus complète croissance économique que les craintes d'une insuffisante préparation devant cet événement.

Le bien-fondé des espérances est démontré par un rapport rédigé sous la conduite de M. Paolo Cecchini, ancien directeur-général de la Commission des Communautés européennes (Europe 1992).

Comment répondre aux craintes? C'est le sujet d'une série d'études fondamentales rédigées par les experts qui ont travaillé avec M. Cecchini. Elles sont publiées par l'Office des publications sous le titre général: **Le Coût de la non-Europe**. Sous ce titre de série apparaissent les différents volumes suivants:

Vol. 1	Basic studies: Executive summaries 576 p.	53,25 écus
Vol. 2	Studies on the economics of integration 652 p.	57,00 écus
Vol. 3	The completion of the internal market — A survey of European industry's perception of the likely effects 306 p.	25,50 écus
Vol. 4	Border-related controls and administration formalities — an illustration in the road haulage sector 280 p.	22,50 écus

Vol. 5	Part A + B: Public-sector procurement 830 p.	120,00 écus
Vol. 6	Technical barriers in the EC: An illustration by six industries 242 p.	21,00 écus
Vol. 7	Obstacles to transborder business activity 154 p.	12,75 écus
Vol. 8	Business services 140 p.	13,50 écus
Vol. 9	Financial services 494 p.	120,00 écus
Vol. 10	The benefits of completing the internal market for telecommunication and equipment services in the Community 197 p.	17,25 écus
Vol. 11	The EC 92 automobile sector 350 p.	27,75 écus
Vol. 12	Part A + B: Foodstuffs industry 752 p.	120,00 écus
Vol. 13	Produits de construction (FR only) 168 p.	21,75 écus
Vol. 14	The textile clothing industry 256 p.	21,75 écus
Vol. 15	The pharmaceutical industry 182 p.	13,50 écus
Vol. 16	The internal markets of North-America — Fragmentation and integration in the US and Canada 176 p.	13,50 écus
Prix de la collection complète:		360,00 écus



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

AVVISO

Il 31 dicembre 1988, nell'*Allegato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 336 A sarà pubblicato il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Quindicesima edizione integrale».

Gli interessati possono richiedere il suddetto «Allegato» (gratuito per gli abbonati alla Gazzetta ufficiale) all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.

Gli abbonati alla Gazzetta ufficiale sono pregati di menzionare nel loro ordine il numero di matricola dell'abbonamento (codice a otto cifre che figura in alto a sinistra di ogni etichetta).